

Tributario

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Agevolazioni fiscali: i presupposti per il riconoscimento della non commercialità

venerdì 04 settembre 2020

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 15544 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione conferma che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale si applicano solo a condizione che gli enti interessati si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto e in concreto gli associati partecipino attivamente alla vita dell'ente.

[Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 21 luglio 2020, n. 15544](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi Cass. sez. trib., 4 ottobre 2017 (ord.), n. 23167, in CED Cass., Rv. 645901

Cass. sez. trib., 12 dicembre 2018 (ord.), n. 32119, ibidem, Rv. 651781

Cass. sez. trib., 26 settembre 2018, n. 22939, in CED Cass., Rv. 650791

Cass. sez. trib., 13 giugno 2018 (ord.), n. 15474, in CED Cass., Rv. 649187

Cass. sez. trib., 4 ottobre 2017 (ord.), n. 23167, in CED Cass., Rv. 645901

Cass. sez. trib., 12 febbraio 2013, n. 3360, ibidem, Rv. 625267

Difforni Non si rinvergono precedenti

Un'associazione sportiva dilettantistica impugna gli avvisi di accertamento notificati per i periodi di imposta 1998 e 1999 al fine di recuperare a tassazione i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciale.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale conferma gli atti impugnati, rilevando in particolare che dalla documentazione in atti emergono rilevanti acquisti di generi alimentari, bevande alcoliche e spumanti.

Nell'ordinanza n. 15544 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'associazione.

In punto di fatto, dalla lettura della pronuncia in commento si desume che, nel caso di specie, l'associazione sportiva dilettantistica annovera soltanto due associati, nei verbali assembleari non risulta la partecipazione di altri soggetti, manca una chiara e coerente rendicontazione di entrate e uscite e vi è commistione di flussi finanziari dell'ente e dei gestori con i versamenti dei corrispettivi nei conti personali.

In punto di diritto, il Collegio rileva che il ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti delle agevolazioni fiscali spettanti agli enti di tipo associativo non commerciale.

Per corroborare la propria statuizione la Suprema Corte richiama alcuni precedenti in materia di IVA (art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di imposte sui redditi (art. 111 TUIR, oggi trasfuso nell'art. 148).

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale si applicano solo a condizione che gli enti interessati si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto e in concreto gli associati partecipino attivamente alla vita dell'ente (Cass. sez. trib., 4 ottobre 2017 (ord.), n. 23167, in CED Cass., Rv. 645901; Cass. sez. trib., 12 dicembre 2018 (ord.), n. 32119, ibidem, Rv. 651781).

Ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione (Cass. sez. trib., 26 settembre 2018, n. 22939, in CED Cass., Rv. 650791).

Ad esempio, l'attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come "non commerciale" solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati (Cass. sez. trib., 13 giugno 2018 (ord.), n. 15474, in CED Cass., Rv. 649187).

Secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass. sez. trib., 4 ottobre 2017 (ord.), n. 23167, in CED Cass., Rv. 645901; Cass. sez. trib., 12 febbraio 2013, n. 3360, ibidem, Rv. 625267).